

ARTICOLO 6 Concessione di aree e banchine ex art. 18 L.84/94

1. L'AdSP, ai sensi dell'art. 18 L. 84/94, dà in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'Articolo 16, comma 3, L. 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
Ciò nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. La domanda di concessione, dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D1», trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata della documentazione indicata nell'[Allegato n. 1](#).
3. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'Articolo 18 L. 84/94 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Articolo 16 L. 84/94 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei predetti requisiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento Ministeriale n. 202/2022.
4. Su detta documentata domanda verrà implementato l'iter istruttorio di rito, ai sensi della L. 241/90, con:
 - a) preventiva acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza delle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere;
 - b) acquisizione delle valutazioni/pareri da parte delle Direzioni dell'AdSP ai sensi del precedente [art. 3](#) anche in ordine alla coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore;
 - c) sono dichiarate inammissibili ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore;
 - d) trasmissione del PEF all'ART secondo quanto previsto nel punto 7 delle Linee Guida del MIT;
 - e) procedura di evidenza pubblica con le modalità ed i tempi previsti dal successivo [Articolo](#)

18;

- f) acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio, ex art. 13 Reg. Cod. Nav., con riferimento alla proprietà demaniale relativamente alle opere classificate di difficile rimozione;
 - g) acquisizione dell'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 08.11.1990, n. 374 da chiedersi direttamente da parte dell'aspirante concessionario all'Agenzia delle Dogane - Circoscrizione Doganale di Taranto;
 - h) verifica dei requisiti di affidabilità del Soggetto richiedente di cui all'art. 35, punto 2 del presente Regolamento;
 - i) acquisizioni di eventuali pareri di altre Amministrazioni nel merito dei seguenti vincoli che qui si riassumono in linea indicativa e non esaustiva:
 - 1) tutela paesaggistica;
 - 2) tutela imposta dagli strumenti urbanistici edilizi;
 - 3) rispetto della normativa igienico sanitaria;
 - 4) tutela dei profili di sicurezza e antincendio;
 - 5) tutela dei vincoli culturali, archeologici o di altra natura;
 - 6) tutela delle aree soggette a vincoli militari;
 - 7) tutela degli aspetti ambientali;
 - 8) ogni altro specifico interesse pubblico;
 - j) acquisizione del parere della Commissione Consultiva ex art. 15 L. 84/94;
 - k) acquisizione del parere/delibera del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della L. 84/94.
5. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'AdSP provvede all'avvio delle procedure di rilascio della concessione, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione; ciò anche in ipotesi di presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.
6. Si procederà, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, alla richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo nonché della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. (secondo le modalità indicate nel successivo art. 24 del Regolamento), della garanzia ex art. 18, co. 8, lett. a), L. 84/94 e di quant'altro necessario per il perfezionamento del titolo concessorio.
7. L'AdSP, eseguiti gli adempimenti sub. 6. da parte dell'aspirante concessionario, rilascerà la licenza di concessione demaniale marittima ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, l'atto formale. Qualora l'operatore economico abbia presentato anche l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 L. 84/94, l'AdSP rilascerà contestualmente la richiesta autorizzazione.
8. Il titolo concessorio dovrà essere registrato, a cura e spese del concessionario, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.
9. Il Presidente dell'AdSP, per le concessioni assentite con atto formale, nel termine di giorni trenta dalla data di sottoscrizione dell'atto medesimo, immetterà il concessionario, ex art. 34 Reg. Cod. Nav., nel possesso del bene concesso. Ciò previo sopralluogo da parte della Sezione Demanio assistita della Direzione Tecnica con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.
10. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni ex art 18 L. 84/94 l'Autorità di

sistema portuale può stipulare accordi con i privati ai sensi dell'Articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene. Le concessioni o gli accordi possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

11. Qualora l'AdSP, per l'attuazione delle scelte di politica portuale ed in conformità alle linee strategiche di pianificazione e di programmazione del Porto, intenda assentire in concessione, non ad impulso di parte, aree demaniali e banchine ex art. 18 L. 84/94, la stessa predisporrà apposito bando, come indicato nel successivo [art. 18](#) del presente Regolamento.
12. L'AdSP svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla attuazione del programma degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lett. a) dell'art. 18 L. 84/94 secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida approvate con Decreto MIT n. 110/23.
13. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'AdSP svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma degli investimenti e del piano economico finanziario occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico. Secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida approvate con Decreto MIT n. 110/23.
14. Qualora nel modello D1 sia stato compilato il campo AO (anticipata occupazione), si procederà ai sensi del comb. disp. degli artt. 6 e 10 del presente Regolamento per il rilascio dell'Atto di sottomissione e successivo Atto di concessione.